

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

Massa e Cozzile, li 27 dicembre 2012

Circolare informativa

Oggetto: Transazioni commerciali: nuove regole dal 1° gennaio 2013  
Prevista la decorrenza automatica degli interessi di mora e la prova scritta di ogni patto derogatorio

Il decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'articolo 10 della Legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese). Con tale nuova normativa, che stabilisce rigorosi termini per la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, il nostro Paese è tra i primi membri comunitari a dare attuazione alla suddetta direttiva europea. Si tratta di un intervento legislativo che si somma ad altre recenti misure adottate dal Governo quali, ad esempio, la piattaforma elettronica messa a disposizione dal MEF per la certificazione dei crediti, che rispondono al chiaro intento di cercare di aumentare la liquidità del sistema produttivo, agevolando in particolare i creditori della Pubblica Amministrazione.

## **Rapporti commerciali tra le imprese**

Il D.Lgs. 192/2012 ha significativamente modificato la portata della precedente normativa (D.Lgs. 231/2002) sui rapporti commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sotto diversi profili. Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.

Qualora poi i termini per il pagamento vengano superati, ovvero non si provveda al pagamento dovuto, la norma in commento prevede una significativa maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Tali interessi maturano automaticamente.

Con il nuovo decreto, la normativa nazionale sulla lotta contro i ritardi di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002 a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 192/2012, è maggiormente incisiva in ordine alla sua applicabilità alle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Le imprese dovranno a breve rivedere le proprie procedure contabili interne per consentire pagamenti tempestivi, trovando infatti applicazione le nuove norme alle **transazioni commerciali concluse a decorrere dal primo gennaio 2013**.

L'art. 10, comma 1, Legge n. 180/2011, c.d. "Statuto delle Imprese" ha delegato il Governo ad adottare, tramite uno specifico Decreto, le modifiche al D.Lgs. n. 231/2002 al fine di recepire la Direttiva n. 2011/7/UE in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Il consiglio dei ministri con un comunicato stampa del 31.10.2012 n. 52 aveva reso nota l'approvazione dello "schema" del Decreto di recepimento della suddetta Direttiva, evidenziando che:

- Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha voluto provvedere a una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa, nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.

Il decreto legislativo n. 192 del 9.11.2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.11.2012, n. 267 e contiene il recepimento della Direttiva comunitaria (Direttiva 2011/7/UE) finalizzata a garantire, nei pagamenti tra imprese e tra Pubblica Amministrazione e imprese, tempi certi e brevi.

Il D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE, avente la finalità di contrasto ai ritardati pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, aveva già disposto il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell'ambito delle operazioni commerciali con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, intercorrenti tra imprese/professionisti, nonché tra imprese/professionisti e Pubbliche Amministrazioni. **Venivano esclusi i rapporti commerciali con clienti privati.**

Il D.Lgs. n. 192/2012 si compone di 3 articoli, di cui, in particolare:

- l'art. 1, modifica la disciplina contenuta nel citato D.Lgs. n. 231/2002;
- l'art. 3, dispone che le nuove disposizioni "si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".

Il D.Lgs. 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole imposte nel settore agricolo e agroalimentare dall'articolo 62 del D.L. 1/2012, che dallo scorso 24 ottobre prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Quest'ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alle regole generali applicabili ai ritardi nei pagamenti dei corrispettivi per merci o servizi resi.

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

L'art. 1, D.Lgs. n. 231/2002, **dispone ora** che la disciplina in esame:

- ✓ si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale";

mentre non è applicabile:

- ✓ in presenza di procedure concorsuali o procedure di ristrutturazione del debito;
- ✓ nell'ipotesi di risarcimento del danno "compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore".

Va evidenziato che il nuovo art. 2, del citato D.Lgs. n. 231/2002, nel fornire le definizioni dei termini utilizzati nella disciplina in esame precisa, in particolare, che per:

## **per transazione commerciale:**

- ✓ si intendono i contratti stipulati tra imprese, tra imprese e Pubblica Amministrazione, che comportano "in via esclusiva o prevalente" una consegna di merci/prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo;

## **per Pubblica Amministrazione:**

- ✓ si intendono le Amministrazioni ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi) e gli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Decreto;

## **per imprenditore:**

- ✓ si intende l'esercente un'attività economica organizzata/una professione.

Pertanto le nuove regole interessano sia le imprese che i lavoratori autonomi.

Differenti sono le modalità per individuare i termini di decorrenza degli interessi moratori. Alla luce della normativa comunitaria, il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto.

Se data di scadenza o di pagamento non risultano invece contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede ora l'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

- ✓ 30 giorni dal ricevimento della fattura/richiesta di pagamento. In merito il comma 2, lett. a) del citato art. 4, dispone che:

"Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento"
--

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

- ✓ 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci/prestazione di servizi;
- ✓ 30 giorni dall'accettazione/verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni/servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

## **Transazioni tra imprese**

Nelle transazioni tra imprese/lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti.

In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 del Decreto, deve essere pattuito in forma scritta.

## **Transazioni con la P.A.**

Nelle transazioni con la P.A. possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti:

- ✓ "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione".

Anche in tal caso gli stessi devono **essere pattuiti in forma scritta** e non possono superare i 60 giorni.

I termini di "30 giorni", ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati se il debitore è:

- impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003;
- Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.

In presenza di una procedura di conformità dei beni/servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce/prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:

- concordata dalle parti in forma scritta;
- prevista nella documentazione di gara;
- non sia gravemente iniqua.

È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
- componente fissa pari a 8 punti percentuali.

Nell'ipotesi di responsabilità del debitore, quando lo stesso, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 231/2002, non è stato in grado di dimostrare:

- “che il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, il creditore ha diritto:
  - ❖ al rimborso delle spese di recupero crediti;
  - ❖ ad un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.

L'art. 7, D.Lgs. n. 231/2002, dispone ora che sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”.

Ai sensi del citato art. 7, si considerano gravemente inique quelle clausole che:

- escludono l'applicazione degli interessi di mora;
- escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 7 spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio:

- “la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero”.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

## ***Clausole contrattuali***

<b>Contenuto delle Clausole</b>	<b>Nullità</b>	<b>Effetti</b>
<b>Clausole che contengono deroghe a:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ termine di pagamento;</li><li>➤ saggio degli interessi moratori; risarcimento costi di recupero;</li></ul>	Se gravemente inique in danno del creditore	In base agli articoli 1339 e 1419 comma 2 del Codice Civile: le clausole imposta dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.
Esclusione del diritto di applicare interessi di mora.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si considera gravemente iniqua;</li><li>• nullità assoluta;</li><li>• non ammesso a prova contraria.</li></ul>	La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto quando le prime sono sostituite di diritto da norme imperative.
Esclusione del risarcimento dei costi sostenuti per il recupero di somme non tempestivamente corrisposte.	Si presume gravemente iniqua	
Se il debitore è una PA: • clausole con cui si predetermina o modifica ricevimento della fattura.	Nullità dichiarata modifica la data di d'ufficio dal giudice.	

Entrata in vigore della disposizione  
1 gennaio 2013

Decorrenza automatica degli interessi di mora per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 e prova scritta di ogni patto derogatorio. I pagamenti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, saranno quindi maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

<b>Tipologie di transazioni commerciali</b>	
<b>Tra imprese e professionisti</b>	<b>Tra imprese e professionisti e pubblica amministrazione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;</li> <li>❖ 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se non è certa la data della fattura;</li> <li>❖ 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore al ricevimento delle merci o alla prestazione dei servizi;</li> <li>❖ 30 giorni dalla accettazione o verifica della conformità delle merci o servizi (se previsto da contratto) se la fattura o la richiesta di pagamento sono ricevuti in epoca successiva all'accettazione o verifica.</li> </ul>	30 giorni; 60 giorni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ imprese pubbliche tenute al rispetto della trasparenza delle relazioni tra gli stati membri;</li> <li>❖ enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.</li> </ul>

Le nuove regole differiscono da quanto applicabile in materia di cessioni di prodotti agricoli/alimentari. In pratica, si limitano a fissare i termini di pagamento (derogabili dalle parti) e la decorrenza degli interessi moratori.

Va evidenziato che, rispetto alla disciplina di cui all'art. 62, D.L. n. 1/2012 non sono previste le "pesanti" sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

<b>LE DISCIPLINE A CONFRONTO</b>		
<b>Elementi caratterizzanti</b>	<b>Art. 62, D.L. n. 1/2012 D.M. 19.11.2012</b>	<b>D.Lgs. n. 192/2012</b>
<b>Ambito applicativo</b>	Cessioni prodotti agricoli / alimentari	<b>Cessioni altri beni Prestazioni di servizi</b>
<b>Termini di pagamento</b>	30 giorni prodotti deteriorabili 60 giorni prodotti non deteriorabili	<b>30 giorni derogabili dalle parti</b>
<b>Sanzioni</b>	Da € 500 a € 500.000	<b>Non previste</b>

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

Per la decorrenza degli interessi moratori assume una rilevanza fondamentale la data della fattura.

La direttiva comunitaria individua nella fatturazione elettronica lo strumento in grado di fornire una prova utile ad assicurare certezza giuridica alla data esatta del suo ricevimento da parte dei debitori.

I Paesi membri sono così stati invitati a promuovere sistemi in grado di assicurare la certezza giuridica circa la data esatta di ricevimento delle fatture da parte dei debitori e in quest'ottica, la trasmissione di fatture elettroniche è di per sé in grado di generare prove elettroniche. La disciplina in materia è da ultimo contenuta nella direttiva 2011/45/Ue, il cui recepimento dovrà essere operato entro il 31 dicembre 2012.

I pagamenti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di un apposito sollecito.

**Diviene allora fondamentale individuare con certezza la data da cui decorrono gli interessi.**

Nella filiera agro-alimentare, l'articolo 62 del D.L. 1/2012 ricollega la decorrenza degli interessi di mora all'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per determinare gli interessi dovuti il creditore è chiamato a certificare validamente la data di ricevimento.

## **Nei contratti agroalimentari**

Il decreto interministeriale n. 199 del 19 novembre 2012, di applicazione dell'articolo 62, richiede alternativamente:

- l'utilizzo della consegna a mano della fattura o dell'invio con raccomandata con avviso di ricevimento;
- di avvalersi di strumenti telematici di trasmissione quali la posta elettronica certificata;
- l'impiego del sistema Edi-Electronic data interchange o strumenti analoghi, quale potrebbe essere la fattura elettronica.

Solo in mancanza di certezza la data di ricevimento coincide, salvo prova contraria, con la data di consegna dei prodotti.

## **Nelle transazioni commerciali**

Nel decreto 192/2012, quindi per tutte le altre transazioni commerciali diverse da quelle agroalimentari, non sono individuate particolari modalità per l'attestazione della data di ricevimento della fattura o di una richiesta analoga di pagamento.

Utile a tal fine si dimostra tuttavia il considerando n. 18 della direttiva 2011/7/Ue che attribuisce una rilevanza fondamentale alle fatture che determinano richieste di pagamento costituendo documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, compresa la determinazione dei termini di pagamento. I Paesi membri sono stati sollecitati a promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori.



# ***Rag. Renzo Del Rosso***

Il ricorso alla fatturazione elettronica si caratterizza in questo come un valido strumento per attestare il ricevimento delle fatture attraverso le prove elettroniche che possono essere generate.

Il D.L. 192/2012 oltre al riconoscere la decorrenza automatica degli interessi di mora, individua anche il saggio di interesse applicabile.

La scelta del legislatore nazionale si conforma così alle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria 2011/7/UE, per la quale i ritardi nei pagamenti costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per debitori in ragione dei bassi livelli dei tassi di interessi applicati nella maggior parte degli Stati membri.

## **Deroga al tasso di interesse legale**

Solamente nelle transazioni tra imprese le parti possono concordare un tasso di interesse diverso da quello legale, purché esistano motivi oggettivi per derogare alla misura del saggio pena la declaratoria di nullità della relativa clausola in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

La deroga non deve essere quindi, gravemente iniqua per il creditore.

## **Transazioni con la PA**

Per le operazioni in cui è parte un'amministrazione pubblica, si applica, invece, sempre e comunque la misura legale degli interessi.

Più nel dettaglio, gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Bce, reso noto ogni sei mesi dal ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo; per il secondo semestre è pari a quello in vigore il 1° luglio dell'anno.

Gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera e in modo semplice:

- gli interessi non producono, infatti, a loro volta altri interessi.

## **Risarcimento costi di recupero**

Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore un importo forfetario minimo di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero sostenuti e senza che sia necessario un sollecito.

Possono essere richieste al debitore anche le spese di recupero che eccedono questo importo forfetario, ivi compreso quanto dovuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

Alla scadenza dei termini di pagamento, il creditore deve iscrivere per competenza gli interessi di mora come proventi finanziari al presumibile valore di realizzo.


## **Principio contabile OIC 15**

A questo proposito, il principio contabile Oic n. 15 afferma che quando l'incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento va sospeso, e quelli in precedenza rilevati vanno valutati al presumibile valore di realizzo.

Comunque, se si ritiene di continuare a riconoscerli, va effettuato uno stanziamento al fondo svalutazione crediti in relazione alle possibilità di recupero.

Il credito per interessi di mora, quando di dubbia esigibilità, deve essere quindi svalutato, in tutto o in parte, mentre il fondo svalutazione crediti per interessi di mora dovrebbe essere riepilogato alla voce svalutazione crediti dell'attivo circolante del conto economico civilistico.

Distinti saluti

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*